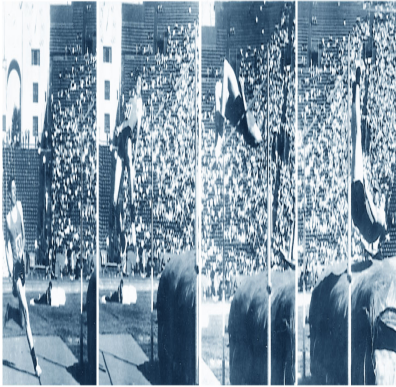




La natura dell'eccezione del massimale

Descrizione

La tesi di fondo della ricorrente Ã che per il contratto in questione, operante in regime di claims made con efficacia dal 31.12.2010 al 31.12.2013 e con retroattivitÃ decennale, fosse prevista, in particolare, una clausola che dettava un limite di Euro 3,5 mln. per il periodo di retroattivitÃ (c.d. â?massimale aggregato in retroattivitÃ â?), limite superato in epoca successiva alla scadenza dei termini assertivi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e, addirittura, dopo lâ?udienza di precisazione delle conclusioni, sicchÃ© la sentenza in questione non avrebbe potuto tenerne conto. Pertanto, poichÃ© lâ?erosione del massimale aggregato costituiva un fatto verificatosi dopo la formazione del titolo giudiziale, essa avrebbe dovuto considerarsi liberamente deducibile dinanzi al giudice dellâ?opposizione allâ?esecuzione, come da costante giurisprudenza sul punto (si sono richiamate, tra lâ?altro, Cass. n. 26285/2019; Cass., Sez. Un., n. 19889/2019; Cass. n. 6337/2014). Sostiene la ricorrente che **il massimale delimita lâ?obbligazione dellâ?assicuratore e, correlativamente, la pretesa dellâ?assicurato, sicchÃ© esso Ã un elemento che contribuisce alla definizione dellâ?oggetto del contratto, e non una limitazione di responsabilitÃ dellâ?assicuratore**. Circa la **natura dellâ?eccezione di massimale**, la ricorrente, dopo ampia disamina, evidenzia anche la sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte (in particolare, tra lâ?orientamento maggioritario, da ultimo ribadito da Cass., Sez. III, n. 23076/2022, secondo cui si tratta di eccezione in senso stretto, e quello minoritario, rappresentato da Cass., Sez. II, n. 1475/2022, secondo cui invece si tratterebbe di mera difesa); e sostiene come non solo come lâ?indirizzo minoritario meriti di essere pienamente condiviso, auspicandone la definitiva adozione della Corte, ma anche che, quando si tratta di massimale aggregato, la deduzione e la prova dellâ?esistenza del limite gravi sullâ?assicurato, mediante la produzione della prova per iscritto del contratto, benchÃ© tanto non consenta di per sÃ© allâ?assicuratore di giovare del limite: ciÃ² perchÃ© lâ?esaurimento del massimale aggregato (a differenza di quello frontale) Ã un fatto esterno al testo del contratto e dipende dai pagamenti effettuati dallâ?assicuratore in un dato periodo. Solo con detta precisazione puÃ² dunque continuare ad affermarsi â? prosegue la ricorrente â? che la prova dellâ?esaurimento del massimale aggregato grava sullâ?assicuratore, mentre non puÃ² condividersi la tesi per cui lâ?eccezione in parola sia eccezione in senso stretto. CiÃ² perchÃ©,



rispetto ad un dato sinistro, l'esaurimento del massimale aggregato non determina la scopertura del sinistro stesso, ma solo dimostra l'esatto adempimento dell'obbligazione dell'assicuratore, che non può essere chiamato ad ulteriori pagamenti indennitari, oltre il limite pattuito. Secondo la ricorrente, la natura necessariamente progressiva del limite di massimale, tale da manifestarsi anche dopo la formazione del titolo giudiziale e da poter essere cos'invocato dinanzi al giudice dell'esecuzione, è stata ben compresa da uno specifico precedente della Corte (Cass. n. 13966/2019, in motivazione), che ha rilevato come il dedotto superamento del massimale di polizza potrà eventualmente farsi valere in sede attuativa, essendo comunque i detti limiti richiamati nella statuizione di condanna.

La Corte di Cassazione (sentenza del 25 febbraio 2026 n. 4240) ritiene che tale tesi, per quanto argomentata in modo approfondito, non possa essere condivisa, rilevando che: «ancora di recente, questa stessa Sezione alla quale è demandata, per tabella, la trattazione dei ricorsi in materia di assicurazione ha ribadito che *In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato*; ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando **un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio**» (così Cass. n. 16899/2023). La citata ordinanza con motivazione ampiamente argomentata e che il Collegio convintamente condivide, sicché è sufficiente qui integralmente richiamarla (parr. 10.1-10.3, in particolare), anche per brevità ha affrontato il tema in questione, confutando le ragioni del precedente dissonante (Cass., Sez. II, n. 1475/2022) e ribadendo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Sezione, secondo cui (si trascrive dall'ordinanza stessa):

«in tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare prima e provare poi l'esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall'assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale (Cass. n. 27913 del 13/10/2021; n. 5625 del 28/02/2020; n. 1168 del 21/01/2020; n. 26813 del 21/10/2019; n. 3173 del 18/02/2016; n. 17459 del 31/07/2006);

«a nulla rileva la circostanza che l'esaurimento del massimale sia sopravvenuta in corso di causa; ai fini del contenimento dell'obbligazione indennitaria gravante sull'assicuratore, infatti, quel che rileva in iure non è l'esaurimento del massimale, ma la pattuizione di esso (come è detto, infatti, nell'assicurazione della responsabilità civile la fissazione di un massimale potrebbe anche mancare, senza che ciò incida sulla validità del contratto) (Cass. n. 26813 del 2019, cit.; n. 27913 del 2021, cit.; n. 3173 del 2016, cit.);

«il principio iura novit curia può trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui lo stesso massimale sia normativamente stabilito (v. Cass. n. 16148 del 17/06/2019; Cass. n. 1168 del 2020, cit. e ivi altri precedenti conformi);



â?? lâ??allegazione e prova cui negli altri casi Ã?? tenuto lâ??assicuratore, riguardando unâ??eccezione in senso stretto, debbono avvenire nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite dagli articoli 167e 183 c.p.c. (Cass. n. 26813 del 2019, cit.; n. 27913 del 2021, cit.; n. 23076 del 25/07/2022, in motivazione)â??.

Secondo il Collegio tali principi recano importanti implicazioni, ai fini dello scrutinio dei mezzi in esame. In primo luogo: *â??va ribadito il granitico insegnamento â?? neppure messo in discussione, per la verit , dalla ricorrente â?? per cui â??In tema di opposizione allâ??esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo *• (cos , ex multis, Cass. n. 3716/2020); e ancora: *â??Nel giudizio di opposizione allâ??esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata pu  essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino lâ??inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo Ã?? stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed Ã?? stata (od Ã?? tuttora) in esame *• (cos  ex plurimis, da ultimo, Cass. n. 2785/2025).

Detti principi vanno poi rapportati al caso di situazioni fattuali suscettibili di significative variazioni nel corso del giudizio di merito, come appunto pu  avvenire con riguardo alla clausola di massimale aggregato, in controversie assicurative come quella sottesa allâ??opposizione allâ??esecuzione per cui Ã?? processo. Anzitutto, **lâ??assicuratore che intenda avvalersene Ã?? tenuto a sollevare, in ogni caso, la relativa eccezione, nel giudizio di cognizione, entro il termine di preclusione di cui allâ??art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto**, per quanto prima detto. Pu  per  accadere che il limite del massimale, alla data di scadenza del termine di preclusione, non sia stato ancora superato. In tal caso, Ã?? necessario e, ad un tempo, sufficiente che **lâ??assicuratore sollevi comunque lâ??eccezione, al fine di far constare al giudice lâ??esistenza della clausola limitativa e di ottenerne la relativa declaratoria, anche in ordine al suo perimetro applicativo e alla sua efficacia**. Pertanto, se lâ??assicuratore ha regolarmente e tempestivamente sollevato lâ??eccezione e il limite di massimale sia in concreto superato solo dopo la scadenza del termine ex art. 167, comma 2, c.p.c., ma comunque nel corso dello stesso giudizio di merito (quindi, nel giudizio di primo grado, anche dopo la scadenza dei termini assertivi oggi previsti dallâ??art. 171-ter c.p.c.; in ogni caso, per i giudizi di primo e secondo grado, fino allâ??udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione orale della causa), egli Ã?? tenuto a soltanto allegare (ed eventualmente documentare) detto superamento, onde ottenerne la declaratoria nellâ??ambito della sentenza che definisce il relativo giudizio e, dunque, impedire lâ??emissione della condanna alla prestazione contrattuale a suo carico. Infatti, trattandosi di questione di merito, essa non pu  che essere deliberata dal giudice della cognizione, dinanzi al quale il titolo esecutivo si sta formando, in ossequio ai consolidati principi prima riportati, inoperanti essendo le preclusioni di fase, trattandosi per definizione di *â??fatto sopravvenuto *•. Qualora, invece, il superamento del limite si verifichi quando il giudizio di cognizione si sia ormai esaurito (e, dunque, la sentenza â?? di primo grado o dâ??appello â??



sia passata in giudicato), detta circostanza a pieno titolo costituisce il fatto sopravvenuto ai fini della deduzione nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sicché solo in tal caso essa potrà esser fatta valere dall'assicuratore in sede esecutiva e, dunque, rappresentare idonea ragione a sostegno dell'opposizione stessa, onde contestare il diritto dell'assicurato di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, qualora la sentenza azionata rechi incondizionata condanna dell'assicuratore alla prestazione indennitaria.

In tale ipotesi, infatti, è ben vero che l'assicurato titolare di un titolo esecutivo rappresentativo di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, ex art. 474 c.p.c.; ma se e solo se in detto titolo sono state effettivamente deliberate le questioni circa l'esistenza, la validità e l'effettiva portata della clausola di massimale aggregato (al tempo, in ipotesi, non ancora raggiunto), il superamento del limite di massimale solo in epoca successiva alla sua formazione consente all'assicuratore di paralizzare l'azione esecutiva del creditore, proprio in forza della pattuizione contrattuale e della sua successiva concreta estrinsecazione. Proprio questo a convinto avviso del Collegio è il senso di quel passaggio della motivazione di Cass. n. 13966/2019, invocato dalla ricorrente, in cui si afferma: «Nemmeno può considerarsi ostativo all'accoglimento del motivo il dedotto superamento del massimale di polizza, trattandosi di circostanza che non emerge dalla sentenza impugnata e che potrà eventualmente farsi valere in sede attuativa, essendo comunque i detti limiti richiamati nella statuizione di condanna». Anche al di là della contestualizzazione dell'affermazione (prima riportata in modo completo, rispetto a quella offerta dalla ricorrente), il suo significato è pienamente in linea con quanto prima illustrato: se non emerge dalla sentenza che integra il titolo esecutivo, il superamento del massimale aggregato può essere fatto valere allorché questa sia portata ad esecuzione, ma sempre che la sentenza stessa riporti ed accerti l'esistenza e la portata della relativa clausola.

Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: **In tema di opposizione all'esecuzione promossa dall'assicurato in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale contro il proprio assicuratore per la responsabilità civile, questi non può dedurre, quale fatto estintivo, l'esistenza di una clausola di massimale a formazione progressiva (c.d. massimale aggregato) e il suo superamento, verificatosi in epoca successiva alla formazione di tale titolo, a meno che l'esistenza, la validità, l'efficacia e l'effettiva portata di detta clausola non siano state deliberate dal giudice della cognizione in seno al provvedimento azionato in executivis, a seguito dell'eccezione tempestivamente sollevata dall'assicuratore nel termine di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio.**

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

02 Mar 2026